

CONVENZIONE di RICERCA

TRA

L'associazione Legambiente Sicilia – Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa” (denominata brevemente Legambiente) con sede in Palermo in via Paolo Gili n. 4, C.F. 97009910825, nella persona del Legale Rappresentante dott. Antonio Zanna, nato a Monreale (PA) il 04/10/1963 e residente a Palermo in via Alloro 12

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (denominato brevemente STEBICEF) sito in Via delle Scienze – Edificio 16, 90128 - Palermo, in persona del Direttore *pro-tempore*, Prof. Silvestre Buscemi, giusto D.R. n.2613 del 03.10.2018, prot.72849;

(Legambiente e STEBICEF saranno di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come “Parte”)

per la realizzazione del progetto di ricerca scientifica dal titolo:

“Studio del microbioma di campioni di uova non schiuse di nidi di *Caretta caretta* deposti a Lampedusa”.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'attività di ricerca di cui alla presente Convenzione, in accordo tra le Parti si articola in una serie di attività descritte nell'allegato “Schema di progetto (Allegato 1)” in cui, tra l'altro, sono riportati gli obiettivi da perseguire. Nel corso della ricerca, in funzione dell'evolversi della stessa, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti delle attività che saranno opportunamente disciplinati.

I Responsabili scientifici delle Parti contraenti sono:

- per Legambiente la dott.ssa Elena Prazzi;
- per STEBICEF, la Prof. ssa Rosa Alduina.

Le attività di ricerca prevedono lo studio quali-quantitativo della presenza di microrganismi all'interno di due nidi di *Caretta caretta* deposti a Lampedusa, mediante metodi classici e studio del micro bioma, come meglio dettagliato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Decorrenza, Durata e Recesso

La durata della presente Convenzione è stabilita in 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Convenzione con preavviso di almeno 30 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con nota a mezzo PEC. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

La presente Convenzione impegna le Parti fin dalla data di sottoscrizione della stessa.

STEBICEF si impegna a svolgere le attività di ricerca descritte nell'allegato 1 e, attraverso il Responsabile scientifico, di cui all'art. 1, si impegna a produrre una relazione conclusiva sulle attività condotte.

A fronte dell'attività di studio e di ricerca svolta da STEBICEF, Legambiente si impegna alla

corresponsione di un contributo, come pattuito ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4 – Rapporti economici

Legambiente si impegna a versare un contributo a titolo di rimborso spese, per acquisto di materiale consumabile di laboratorio, pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00). Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto STEBICEF svolge le attività oggetto della citata Convenzione nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'importo sarà corrisposto da Legambiente a STEBICEF in un'unica quota, a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni a fronte della presentazione della correlata nota di debito e dovrà essere accreditata sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577.

Art. 5 - Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1381 Cod.Civ.), per tutta la durata della Ricerca e per un periodo di sei mesi successivo al termine o alla risoluzione della stessa:

- (a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;
- (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 6 –Divulgazione e utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati della Ricerca svolta in collaborazione, secondo lo spirito della presente Convenzione, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

Per l'esattezza la Parte che intenda pubblicare su riviste nazionali e/o internazionali e/o presentare in congressi, convegni, seminari o simili, in tutto o in parte, i risultati della Ricerca (di seguito "**Parte divulgante**") è tenuta a trasmettere in via riservata all'altra Parte (di seguito "**Parte ricevente**") la bozza della pubblicazione e/o della presentazione almeno 20 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte divulgante potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Inoltre, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte.

Art. 7- Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali

pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 9 - Personale, coperture assicurative e sicurezza

Nella conduzione della Ricerca di cui alla presente Convenzione le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio Personale anche non dipendente (*e.g.* assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di Personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività specialistica da svolgere.

In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (*i.e.* trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Resta inteso che il predetto Personale, ancorché impegnato presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o intrattenuto ad altro titolo con la Parte di provenienza, alla quale dovrà fare riferimento in caso di assenza per malattia e infortunio, nonché per la gestione delle ferie e permessi, previo accordo con il responsabile della struttura presso cui presta la propria attività di collaborazione scientifica. Gli obblighi inerenti alle comunicazioni di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico della Parte ospitante nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente

portate a conoscenza della Parte di provenienza.

Art. 10 - Risoluzione

Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'altra Parte tramite PEC, in caso di inadempimento nell'esecuzione delle attività di Ricerca, descritte all'art. 1 "Oggetto della Convenzione" e delle obbligazioni, di cui all'art. 5 "Riservatezza". Le Parti convengono che, in caso di risoluzione della presente Convenzione, questa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al precedente comma giungerà all'indirizzo dell'altra Parte.

Art. 11 - Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Art. 12 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente in via esclusiva è il Foro di Palermo.

Art. 13 - Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli Artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

Le imposte di bollo sulla presente Convenzione sono a carico di Legambiente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione di collaborazione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.



Università di Palermo
Dipartimento STEBICEF
Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche

Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi

Firmato digitalmente da: Silvestre Buscemi
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 16/12/2020 17:45:10



Legambiente Sicilia

Il Legale Rappresentante
Dott. Antonio Zanna

Firmato digitalmente da

ANTONIO ZANNA
CN = ZANNA ANTONIO
C = IT

ALLEGATO 1

Titolo: “Studio del microbioma di campioni di uova non schiuse di nidi di *Caretta caretta* deposti a Lampedusa”.

Premessa: Legambiente Sicilia, Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa”, titolare dell’autorizzazione per lo studio della riproduzione delle tartarughe marine n. 0006828 del 04/04/2018 rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si occupa da oltre 20 anni del monitoraggio e rilevamento degli eventi di nidificazione sulle spiagge di Lampedusa e delle conseguenti azioni di tutela e salvaguardia dei nidi deposti e dei neonati. Nella stagione estiva 2020 sono stati deposti n. 2 nidi sulla spiaggia della Guitgia di Lampedusa, che per la sua ubicazione e utilizzo è soggetta a numerosi fattori di rischio e disturbo. Nel primo nido deposto nessun uovo ha portato a termine lo sviluppo embrionale, molto probabilmente a causa delle piogge e delle mareggiate verificatesi durante il periodo di incubazione. Dal secondo invece, sono nate 43 tartarughe su un totale di 73 uova deposte.

Obiettivo: l’obiettivo del presente studio è quello di effettuare un’indagine quali-quantitativa della presenza di microrganismi all’interno dei due nidi, mediante metodi classici e studio del microbioma, al fine di aumentare le conoscenze su una tematica ancora poco studiata e approfondire ulteriormente eventuali incidenze sullo stato di salute e conservazione di *Caretta caretta*. A tal fine Legambiente Sicilia ha raccolto da entrambi i nidi campioni di uova non schiuse e di sabbia (prelevata sia dalla camera del nido, che in una zona prossima al nido, alla stessa profondità) che saranno analizzati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo.

Azioni

Il Dipartimento STEBICEF effettuerà uno studio scientifico su un totale di n. 10 campioni attraverso le seguenti specifiche azioni:

- isolamento, identificazione e caratterizzazione di batteri e funghi presenti in due nidi di *Caretta caretta* mediante metodi di microbiologia classica;
- analisi del microbioma di due nidi di *Caretta caretta* mediante next generation sequencing; in particolare, sarà estratto il DNA totale, chiamato metagenomico, da tre uova e due campioni di sabbia per nido, sarà effettuata l’amplificazione di parte del gene 16S rDNA e gli ampliconi saranno sequenziati usando una piattaforma Illumina MiSeq.

Il Responsabile Scientifico del Dipartimento STEBICEF assicura la corretta esecuzione delle attività mediante discussione dei risultati in itinere e fornendo un report conclusivo.